



COMUNE DI PONTINIA  
PROVINCIA DI LATINA

ORIGINALE

SETTORE  
LAVORI PUBBLICI

N. 265 del Registro generale

DETERMINAZIONE  
DEL 08-03-2016 N.35

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE - ATTIVITA' DI  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E  
PROTEZIONE (R.S.P.P).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**ATTESO** che il Comune di Pontinia deve provvedere ad incaricare tecnico esterno abilitato per il servizio di Responsabile di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) ricorrendone le condizioni di cui all'art. 90, comma 6 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

**VISTO** il Regolamento comunale per gli affidamenti dei lavori servizi e forniture in economia approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19/2014 dal quale regolamento all'art. 6 testualmente si legge:

**Art. 6**

**Modalità di affidamento delle forniture e dei servizi in cottimo fiduciario**

1. Le forniture ed i servizi sono acquisiti nel rispetto e con i limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di adesione alle Convenzioni Consip, ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ( M.E.P.A.) o a Centrali di committenza regionale ( ove costituite).
2. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge 23.12.1999, n. 488 e successive modificazioni, questo Comune, limitatamente all'acquisizione di beni in economia e all'acquisizione di servizi in economia:
  - ricorre prioritariamente alle convenzioni attive CONSIP S.p.A.;
  - comunque, in caso di acquisti in maniera autonoma, deve applicare prezzo-qualità migliorative di quelli eventualmente individuati in modo specifico nei bandi di gara pubblicati dalla Consip S.p.A. per beni o servizi comparabili (i parametri di qualità e di prezzo fissati nelle convenzioni attive e/o nei bandi di gara pubblicati dalla Consip S.p.A., devono essere presi a riferimento come limite massimo, per l'acquisto di beni o servizi comparabili con quelli oggetto di affidamento): si veda, da ultimo, l'art. 7 "Parametri di prezzo qualità per l'espletamento delle procedure di acquisto" del decreto-legge 07.05.2012, n. 52 recante "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica".
3. Ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, della legge 23.12.1999, n. 488 e successive modificazioni i provvedimenti con cui viene disposto di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4 del medesimo art. 26. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita

dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 del medesimo art. 26.

4. Non soggiacciono alla disciplina di cui ai commi precedenti:

a. l'acquisto di beni e servizi non compresi nelle convenzioni Consip S.p.A. e nei bandi di gara pubblicati dalla Consip (per quanto indicato al precedente punto 2);

b. l'acquisto di beni speciali, intendendo per tali quei beni che, per la loro tipologia e peculiarità, sono offerti solo da imprese altamente specializzate e non sostituibili con prodotti in comune commercio.

c. l'esecuzione di servizi speciali, intendendo per tali quei servizi che, per la loro tipologia e peculiarità, sono offerti solo da imprese altamente specializzate.

5. Relativamente alle prestazioni che non sono oggetto di Convenzioni CONSIP attive, l'affidamento delle forniture di beni e servizi mediante cottimo fiduciario di importo pari o superiore a € 40.000,00 e fino alla soglia massima consentita di cui al precedente art. 2, avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, previo espletamento di una gara informale tra almeno cinque operatori economici individuati facendo ricorso al M.E.P.A. per tutte le forniture ivi presenti.

5.1. La selezione degli operatori economici presenti sul M.E.P.A. cui avanzare la richiesta di offerta (RDO) per ciascuna gara informale avviene, innanzitutto, verificando la possibilità di ricavare dalla piattaforma informatica gli elementi descrittivi della prestazione offerta dalle ditte registrate. Ove ciò sia possibile, sono individuate le ditte le cui prestazioni descritte sulla piattaforma informatica rispondano maggiormente a quelle richieste dal Comune di Pontinia. La procedura può essere condotta, in tutto o in parte, utilizzando i sistemi informatici di negoziazione e di scelta del contraente (Richiesta di offerta - RDO).

5.2. Nel caso di forniture e servizi non presenti sul M.E.P.A., l'individuazione degli operatori economici da invitare alla gara informale avviene sulla base di indagini di mercato espletate mediante la pubblicazione di un avviso sul sito della stazione appaltante per un periodo non inferiore a 10/15 giorni e diretto a raccogliere manifestazioni di interesse, rispetto al quale il Comune di Pontinia individuerà i soggetti da invitare alla procedura negoziata in economia secondo quanto previsto al successivo art. 7.

5.3. Sempre nel caso di forniture e servizi non presenti sul M.E.P.A., sulla base di avvisi pubblicati sul sito internet del Comune di Pontinia, il Comune può predisporre elenchi di operatori economici dotati di determinati requisiti, stabiliti di volta in volta con riferimento alle attività elencate all'art. 4, all'interno dei quali il Comune si riserva di selezionare ai bisogno operatori economici da invitare alle procedure di cottimo fiduciario, in possesso della qualifica richiesta ed in numero adeguato ai lavori o alla fornitura o al servizio. L'iscrizione a tali elenchi o di volta in volta predisposti relativamente alle attività elencate all'art. 4, richiesti per la specifica procedura di cottimo fiduciario, non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di cottimo fiduciario e non vincola in alcun modo il Comune di Pontinia nei confronti degli operatori economici.

6. Per forniture e servizi di importo pari o inferiore a € 40.000,00, è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento ai sensi di quanto disposto dall'art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006, in ragione del grado di urgenza della prestazione segnalato dal Servizio/Settore richiedente l'acquisizione.

6.1. Per le forniture e servizi presenti sul M.E.P.A., l'operatore economico sarà individuato tra quelli ivi iscritti che - anche in virtù di aspetti logistici - possa assicurare la maggiore tempestività nella fornitura presso la sede comunale

6.2. Per le forniture e servizi non presenti sul M.E.P.A., l'operatore economico sarà individuato sulla scorta della conoscenza del mercato e tra quelli che - anche in virtù di aspetti logistici - possa assicurare la maggiore tempestività e qualità della fornitura presso la sede comunale.

6.3. Nel caso che la fornitura riguardi prodotti che il M.E.P.A. non riesce ad assicurare con tempestività presso la sede comunale di cui il Comune necessita l'immediata acquisizione e conferimento da parte dell'operatore economico, è consentito ricorrere all'acquisto presso qualsiasi fornitore che garantisca tale tempestività e disponibilità nel rispetto dell'art. 125, commi 9 e 11 del D.Lgs. 163/2006 e.s.m.i..

7. Eventuali costi relativi alla sicurezza inerenti le prestazioni in economia, concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente Regolamento.

8. Qualora un intervento da affidare in cottimo fiduciario si componga di lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la disciplina prevista relativa alla prestazione prevalente. Salve eventuali situazioni peculiari, la prevalenza della prestazione è determinata con riferimento al costo della stessa rispetto al costo complessivo dell'intervento.

9. Entro gli importi di cui ai precedenti commi 5 e 6, la stazione appaltante è tenuta a rispettare i principi della rotazione, non discriminazione, par condicio. Inoltre, sussiste l'obbligo di motivare la scelta di affidare l'appalto senza alcun confronto tra concorrenti diversi, in quanto il cottimo fiduciario costituisce una procedura negoziata, come tale assoggettata a motivazione adeguata ai sensi dell'articolo 57, comma 1 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i..

**VISTO** l'art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e s.m.i. che testualmente recita:

450. Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'[articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207](#). Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'[articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti

ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le università statali, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento. *(comma così modificato da ultimo dall'art. 22, comma 8, legge n. 114 del 2014, poi dall'art. 1, commi 495 e 502, legge n. 208 del 2015)*;

**VISTA** la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 che all'art. 1, comma 495, testualmente recita:

495. All'[articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 449, dopo le parole: «le istituzioni universitarie,» sono inserite le seguenti: «nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,»;
- b) al comma 450, dopo le parole: «delle istituzioni universitarie,» sono inserite le seguenti: «nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,».

**VISTA** la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 che all'art. 1, comma 502, testualmente recita:

502. All'[articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: «Dal 1° luglio 2007,» sono soppresse;
- b) al primo periodo, dopo le parole: «per gli acquisti di beni e servizi» sono inserite le seguenti: «di importo pari o superiore a 1.000 euro e»;
- c) al secondo periodo, dopo le parole: «per gli acquisti di beni e servizi di importo » sono inserite le seguenti: «pari o superiore a 1.000 euro e».

**VISTA** la stima economica per attività da svolgere nel corso dell'anno 2016/2017 inerenti il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – redatto dal Settore LL.PP. in data 08.03.2016;

**VISTO** l'art. 33 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. che testualmente recita:

**Art. 33. Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza**

1. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorzandosi.
2. Le centrali di committenza sono tenute all'osservanza del presente codice.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui all'[articolo 32, comma 1, lettere b\), c\), f\)](#), non possono affidare a soggetti pubblici o privati l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici. Tuttavia le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici ai servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT) o alle amministrazioni provinciali, sulla base di apposito disciplinare che prevede altresì il rimborso dei costi sostenuti dagli stessi per le attività espletate, nonché a centrali di committenza.
- 3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'[articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi [della legge 7 aprile 2014, n. 56](#). In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione. *(comma aggiunto dall'art. 23, comma 4, legge n. 214 del 2011, poi sostituito dall'art. 9, comma 4, legge n. 89 del 2014, poi modificato dall'art. 23-bis della legge n. 114 del 2014) (ai sensi dell'art. 23-ter, comma 3, legge n. 114 del 2014, come modificato dall'art. 1, comma 501, lettera b), della legge n. 208 del 2015, i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro)*

**ATTESO** che al 1° novembre 2015 Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'[articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi [della legge 7 aprile 2014, n. 56](#). In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da

altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione. (comma aggiunto dall'art. 23, comma 4, legge n. 214 del 2011, poi sostituito dall'art. 9, comma 4, legge n. 89 del 2014, poi modificato dall'art. 23-bis della legge n. 114 del 2014) (ai sensi dell'art. 23-ter, comma 3, legge n. 114 del 2014, come modificato dall'art. 1, comma 501, lettera b), della legge n. 208 del 2015, i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro)

**VISTO** l'art. 11 del D.Lgs. n. 163/06 che, ai primi quattro commi, testualmente recita:

*"Art. 11 - Fasi delle procedure di affidamento.*

- 1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici, se previsti dal presente codice o dalle norme vigenti.*
- 2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.*
- 3. La selezione dei partecipanti avviene mediante uno dei sistemi previsti dal presente codice per l'individuazione dei soggetti offerenti.*
- 4. Le procedure di affidamento selezionano la migliore offerta, mediante uno dei criteri previsti dal presente codice. Al termine della procedura è dichiarata l'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente."*

**VISTO** l'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

*"Art. 192 - Determinazioni a contrattare e relative procedure.*

- 1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
  - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;*
  - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;*
  - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.**
- 2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano."*

**VISTO** il bando tipo n. 2 del 2 settembre 2014 dell'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE relativo all'Affidamento di lavori pubblici nei settori ordinari "Procedura aperta per appalto di sola esecuzione lavori. Contratti di importo superiore a euro 150.000 euro. Offerta al prezzo più basso", la cui Relazione AIR all'ultimo comma testualmente recita:

#### **8. Costo del lavoro**

In merito al punto sub 8), molti operatori hanno segnalato la necessità di adeguare il bando-tipo alla nuova disposizione di cui al comma 3-bis dell'art. 82 del Codice, introdotto dal d.l. 21 giugno, n.89, convertito con modificazioni dalla l. 9 agosto 2013, n. 98. Secondo il citato comma 3-bis "il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro".

La finalità della norma è di assicurare che l'affidamento dei contratti pubblici avvenga nel pieno rispetto degli obblighi prescritti per la tutela dei diritti dei lavoratori impiegati nell'esecuzione delle commesse pubbliche. Analoga disposizione già in precedenza era stata inserita nel corpo del Codice all'art. 81, comma 3-bis, dal d.l. 13 maggio 2011, n. 70 e l'AVCP ebbe occasione di rilevare diverse criticità connesse alla sua applicazione nell'ambito del documento di consultazione "Prime Indicazioni sui bandi tipo: tassatività delle cause di esclusione e costo del lavoro", pubblicato sul sito internet dell'AVCP, per l'audizione pubblica del 29 settembre 2011; poco dopo, tuttavia, la citata disposizione venne abrogata dall'art. 44 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214.

Sulla nuova disposizione l'AVCP si è espressa con l'atto di segnalazione del 19 marzo 2014, n. 2 nel quale, all'esito di una ricostruzione delle possibili interpretazioni del comma 3-bis, ha ritenuto che la fattispecie non possa trovare applicazione senza incorrere nelle criticità già prospettate nel sopracitato documento di consultazione. Oltre alle difficoltà applicative sopra rilevate, deve aggiungersi la necessità di salvaguardare anche il principio dell'autonomia imprenditoriale, in perfetta coerenza con il diritto comunitario, di cui tiene conto lo stesso articolo 56 della direttiva 2004/18 (recepita negli artt. 87 e 88 del Codice), laddove, sostanzialmente, ammetta giustificazioni in relazione ad elementi che influenzano il costo "complessivo" del personale e tutela il solo costo "unitario". Nell'atto di segnalazione n. 2/2014, l'AVCP ha concluso per la sostanziale inapplicabilità della norma, rilevando che il costo complessivo del personale, per ciascun concorrente, si determina in base alla reale capacità organizzativa

d'impresa, che è funzione della libera iniziativa economica ed imprenditoriale e come tale non può essere in alcun modo compressa mediante predeterminazioni operate *ex ante*.

In merito al punto sub 9), dalla consultazione sono emerse posizioni diverse in ordine all'opportunità di inserire nel bando una prescrizione vincolante sull'applicazione, a tutti i lavoratori coinvolti nei lavori oggetto bando di gara, del contratto nazionale e territoriale dell'edilizia sottoscritti dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tenuto conto che nel settore dei lavori pubblici trovano applicazione diversi contratti nazionali, ad esempio, quello edile e metalmeccanico, non si condivide la possibilità di inserire una clausola applicativa del CCNL dell'edilizia in via generalizzata per tutte le tipologie di lavori pubblici. In proposito, tuttavia, si rileva che, con parere del 25 maggio 2013, il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali ha affermato che, con specifico riferimento ai contratti di appalto di lavori edili, è corretto l'inserimento nell'ambito del bandi-tipo predisposti ai sensi dell'art. 64, comma 4-bis, del Codice, la formula seguente: "applicazione ai lavoratori coinvolti nei lavori oggetto del presente bando di gara del contratto nazionale e territoriale dell'edilizia sottoscritti dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale".

Come precisato nella nostra illustrativa, anche sulla base di quanto evidenziato nel parere dello stesso Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, la possibilità di utilizzare questa clausola, è circoscritta ai soli appalti di natura edile o prevalentemente edile.

**VISTA** in particolare, l'entità economica dei lavori da appaltare, indicata nel seguente prospetto (Quadro tecnico-economico del progetto esecutivo):

A	Importo del servizio di RSPP posto a base di gara (soggetto a ribasso):	€ 7.000,00
B	Cassa professionale 4%	€ 280,00
C	IVA 22% su € 9.360,00	€ 1.601,60
D	Totale	€ 8.881,60

**DATO ATTO** che, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e succ. modif., recante "*Piano straordinario contro le mafie*" e di cui alle relative disposizioni interpretative ed attuative contenute nell'art. 6 della legge n. 217/10, relativamente all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, al suddetto servizio è stato attribuito il CIG n. Z6C18E3403 e il professionista aggiudicatario del servizio di RSPP dovrà fornire alla stazione appaltante e a tutti i restanti soggetti per i quali si applicano dette norme, il proprio conto dedicato alle commesse pubbliche;

**VISTO** l'art. 125, comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. che testualmente recita:

11. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento. (comma così modificato dall'art. 4, comma 2, lettera m-bis), legge n. 106 del 2011)

**ATTESO** per quanto precede di dover procedere ad affidare il servizio di Responsabile di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) per carenza in organico di personale tecnico (art. 90, comma 6 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) nel rispetto dell'art. 125, comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. avvalersi di tecnico abilitato da incaricare mediante procedura negoziata non essendo ancora presente il servizio sul portale Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.);

**VISTO** il Piano di prevenzione della corruzione aggiornamento anno 2016/2018 (Legge n. 190 del 6 novembre 2012) approvato con deliberazione G.C. n. 12 del 28.01.2016, che all'art. 4 tra l'altro prevede che fino a 20.000 euro, il ricorso al MEPA con consultazione di almeno uno/tre operatori economici, previo esame discrezionale della singola fattispecie da parte del Responsabile competente;



**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

**VISTO** il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e successive modificazioni;

**VISTO** il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice dei contratti», emanato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni;

**VISTO** il «Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici», adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e successive modificazioni, per le parti non abrogate dal citato Regolamento approvato con d.P.R. n. 207/10;

**VISTO** l'art. 12 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 recante "Disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici";

**VISTO** il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23.06.2014 n. 89;

**VISTO** il vigente Statuto comunale;

**VISTO** il vigente "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";;

**VISTA** la Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e s.m.i.;

**VISTA** la Legge 28 dicembre 2015, n. 208;

**DATO ATTO** che il sottoscritto, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell'appalto dei lavori pubblici in oggetto ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/06 e succ. modif. e degli artt. 9 e 10 del d.P.R. n. 207/10, ha la dovuta competenza ad assumere il presente atto:

### **DETERMINA**

1° In relazione al combinato disposto dell'art. 192 del T.U. Ordinamento Enti locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 11 del Codice dei contratti, di individuare ed indicare gli elementi ed i criteri riportati nel seguente prospetto, ai fini dell'affidamento del contratto:

<b>OGGETTO DEL CONTRATTO</b>	T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/b	Servizio di Responsabile di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) per la durata di mesi dodici.
<b>FINE DA PERSEGUIRE</b>	T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/a	Garantire il rispetto delle norme contenute nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

<b>CRITERIO DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI</b>	Codice dei contratti Art. 54	La selezione degli operatori economici (n. 2) viene esperita nel rispetto dell'art. 57, comma 6 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
<b>CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE</b>	Codice dei contratti Art. 81	La selezione della migliore offerta, in applicazione degli artt.81 e 82 del D.Lgs. n. 163/06 e dell'art. <input type="checkbox"/> 118 - <input type="checkbox"/> 119 del relativo Regolamento attuativo, viene effettuata con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante <input type="checkbox"/> offerta a "prezzi unitari" - <input checked="" type="checkbox"/> offerta a "ribasso percentuale sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara" (per contratto "a misura") - <input type="checkbox"/> offerta a "ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara" (per contratto "a corpo"), trattandosi di corrispettivo contrattuale da stipulare <input type="checkbox"/> "a misura" - <input type="checkbox"/> "a corpo" - <input type="checkbox"/> "parte a corpo e parte a misura". <input type="checkbox"/> (solo se del caso): A tal fine si dovrà allegare alla lettera di invito a gara informale da trasmettere agli operatori economici individuati, i due elaborati da utilizzare dai concorrenti al fine di poter formulare l'offerta economica con il metodo dell'offerta a "prezzi unitari", denominati "Lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell'opera o dei lavori" già vidimato in ogni suo foglio dal Responsabile Unico del Procedimento e "Elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto" ex-art. 119 del d.P.R. n.207/10.

2° Di invitare a presentare offerta mediante procedura negoziata per il servizio in oggetto, n.2 (due) operatori economici;

3° Di dare atto che nei tempi e con le modalità previsti dalla deliberazione 5 marzo 2014 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la quale è stata fissata la contribuzione sulle gare d'appalto per il corrente anno e dalle relative istruzioni, viene dato corso alla richiesta del codice identificativo gara (CIG) anche in relazione a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari" di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e succ. modif. e di cui alle relative disposizioni interpretative ed attuative contenute nell'art. 6 della legge n. 217/10,  dando atto che per il versamento, da parte di questa stazione appaltante, della contribuzione sulla gara per l'importo previsto di € (esente) secondo quanto prescritto dall'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, trovano applicazione le procedure indicate dall'AVCP nella citata deliberazione 5 marzo 2014;

**4. DI REGISTRARE** giuridicamente l'impegno di spesa anno 2016 di € 8.881,60 nel modo che segue:

- € 6.661,20 al Cap. 114/1 per l'anno 2016;
- € 2.220,40 al Cap. 114/1 per l'anno 2017;

**5.DI IMPUTARE** l'importo di € 8.881,60 nel modo che segue:

- € 6.661,20 al Cap. 114/1 per l'anno 2016;
- € 2.220,40 al Cap. 114/1 per l'anno 2017;

**6.DI STABILIRE** che Il Servizio di che trattasi dovrà iniziare in data 01.04.2016;

**7.DI STABILIRE** che gli operatori economici invitati alla procedura negoziata dovranno presentare unitamente all'offerta la dichiarazione sostitutiva di certificazione circa l'insussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.lgs. n. 165/2001.

**8. La presente** determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio On Line del Comune ed inserita nella raccolta di cui all'art. 183 - comma 9 del D.Lgs. 267/2000.



**VISTO PER REGOLARITÀ TECNICA**

Il Responsabile del Settore  
ARCH.COCCIA NATALINO

**VISTO: PER LA REGOLARITÀ CONTABILE  
E COPERTURA FINANZIARIA**

Il Responsabile del Settore Finanziario  
RENZI MARIA TERESA

Pontinia, li 08-03-2016

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
ARCH.COCCIA NATALINO**

Pontinia, li 08-03-2016

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo On-Line di questo Comune  
dal 15-03-2016 al 30-03-2016

Pubblicazione Albo On-Line N. \_\_\_\_\_